REGOLAMENTO (CE) N. 2633/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1994

recante misure provvisorie supplementari in materia di aiuto al consumo dell'olio d'oliva a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2395/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 2395/94 della Commissione [2] ha previsto misure specifiche provvisorie destinate a risolvere i problemi connessi alla diminuzione dell'importo dell'aiuto al consumo a partire dal 1° novembre 1994, in particolare una disposizione secondo cui i quantitativi di olio d'oliva condizionati e immessi sul mercato anteriormente al 1° dicembre 1994 possono beneficiare dell'aiuto al consumo applicabile il 31 ottobre 1994, limitatamente ad un quantitativo stabilito per ciascuna impresa di condizionamento;

considerando che l'importo della restituzione alla produzione per l'olio d'oliva prodotto nella Comunità e utilizzato per la fabbricazione di talune conserve è fissato, conformemente al regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/89 [4], tenendo conto dell'aiuto al consumo vigente alla data di entrata in vigore della restituzione; che lo scopo delle misure provvisorie previste dal regolamento (CE) n. 2395/94 è quello di mantenere il livello dell'aiuto al consumo nel corso del mese di novembre allo stesso livello del 31 ottobre 1994; che di conseguenza, per evitare difficoltà di approvvigionamento delle industrie conserviere nel corso dello stesso periodo occorre prevedere che l'olio d'oliva comunitario prodotto al più tardi nel corso della campagna 1993/1994 e relativamente al quale sia presentata una domanda di controllo nel corso del mese di novembre 1994 ha diritto ad una maggiorazione della restituzione pari alla differenza tra l'aiuto al consumo in vigore il 31 ottobre 1994 e quello in vigore il 1° novembre 1994, limitatamente ad un quantitativo massimo stabilito per ciascuna impresa;

considerando che la percentuale dell'aliquota dell'aiuto al consumo trattenuta quale contributo per gli organismi professionali riconosciuti è stata fissata, per la campagna 1994/1995, dal regolamento (CE) n. 1875/94, tenendo conto della riduzione dell'aiuto al consumo; che per garantire un trattamento coerente delle imprese di condizionamento nel corso del mese di novembre, è necessario applicare la percentuale della trattenuta in vigore il 31 ottobre 1994;

considerando che per tener conto dell'importo dell'aiuto al consumo al quale avrà diritto l'olio d'oliva condizionato nel corso del mese di novembre 1994, occorre mantenere al livello di 39,58 ECU la cauzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio [5] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3461/87 [6], per l'immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva importato nel corso del mese di novembre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'olio d'oliva prodotto nella Comunità e utilizzato per la fabbricazione di conserve, per il quale viene presentata una domanda di controllo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione [7], nel corso del mese di novembre 1994, ha diritto ad una maggiorazione della restituzione pari a 29,58 ECU/100 kg limitatamente ai quantitativi indicati al paragrafo 2.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono limitati, per ciascuna impresa, alla media mensile dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di controllo nei mesi di ottobre e novembre dei due anni precedenti.

Tuttavia, per le imprese che abbiano iniziato l'attività dopo la data del 1° ottobre 1992, le quantità sono limitate alla media mensile delle quantità per le quali sono state presentate domande di controllo nel corso del periodo di attività fino al termine del mese di agosto 1994.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica esclusivamente ai quantitativi di olio d'oliva prodotti fino al termine della campagna 1993/1994.

[1] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.
[2] GU n. L 256 del 4. 10. 1994, pag. 5.
[3] GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.
[4] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 3.
[5] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
[6] GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.
[7] GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 1.

Articolo 2

Per quanto riguarda i versamenti dell'aiuto al consumo per le quantità di olio d'oliva indicate all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2395/94, la percentuale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [1] è pari al 2 %.

Articolo 3

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione [2], ai fini di qualsiasi immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva dei codici NC 1509 o 1510 per la quale le formalità doganali siano espletate dopo il 31 ottobre 1994 ma prima del 1° dicembre 1994, l'importo della cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è pari a 39,58 ECU.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[2] GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.